



# Alessandra Cordiano

Strumenti di protezione civile del minore: la questione complessa degli affidi temporanei

24 gennaio 2019 Progetto EPAPFR



Dipartimento

### di SCIENZE GIURIDICHE

### **TM**

- Affidi giudiziali
- Affidi sine die, a termine scaduto, ai 18 anni (art. 44, lett. a, l.ad.)
- Art. 10 l. ad.: affido a rischio giur.
- Artt. 25-25 bis, r.d. 1404/1934
- Art. 29, r.d. 1404/1934

### **GT/TO**

- Affidi consensuali
- Affidi omoculturali
- art. 337 c.c., vigilanza sui provvedimenti e S.s.

# Geografia istituzionale degli affidi

### **TO** civile

- Crisi famiglia+337 ter c.c.: affidi al servizio sociale.

### **PM/TM** (l. 149/2001)

- Affidi istituzionali: ispezioni e censimento;
- Impulso azione verso minore: art. 9 l. ad.;

# Affidi temporanei nella legge adozione:

- Affidi giudiziali e consensuali: ratio (art. 2)
- Presupposti di temporaneità e reversibilità del disagio: ascolto minore
- Autorità giudiziaria diversa: ratio (art. 4)
- Tempistica identica (art. 4): 24 mesi prorogabili (!)
- Soggetti affidatari: endo/etero familiare fra legge e prassi (art. 2)
- Esercizio dei poteri tutelari (con o senza 330 c.c.!):
  comunità (art. 3) + tutori + affidatari (art. 4)



# Affidamenti nella prassi e nuove prospettive:

- 1) Affidi a termine scaduto o sine die, affidi ai 18: in precedenza adozione c.d. mite con art. 44 lett. d); oggi nuovi artt. 4, c. 5 bis e 44 lett. a, l. ad.
- 2) Affido a a rischio giuridico: art. 10, comma 3, l. ad.
- 3) Affido di fatto: a parenti entro il IV grado e oltre, ma con limite temporale, art. 9, c. 4 e 5 l.ad. [minori stranieri, art. 10 legge Zampa (Kafalah)].

- 4) Affidamento a struttura (c.d. inserimento o affido al servizio sociale o all'ente locale): TM con provvedimento di 333 c.c. + affido ex artt. 2 ss. l.ad.? O art. 333 c.c. + affido ai S.S. ex art. 26 r.d. 1404/1934? Maggiori problemi se sia il TO a emanarlo con 337 ter, 2 c., senza decadenza
- 5) Affido ai S.S.: minori irregolari per condotta o per carattere, che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale (artt. 25-25 bis e 26 r.d. 1404/1934).
- 6) Art. 29, r.d. 1404/1934, c.d. prosieguo amministrativo: v. anche nuovo art. 13 legge Zampa.



- 7) Soggiorni solidaristici: art. 2, c. 2, lett. c), d.p.c.m. 535/1999 e art. 33 d.lgsl. 286/1998; no minori in stato di abbandono e ragioni di salute.
- 8) L'affido internazionale: alcune prassi locali ma unica regolamentazione presente è il d.p.c.m. 535/1999.





Necessità di regolamentazione e nesso con i corridoi umanitari: i corridoi umanitari sono ad oggi gestiti con protocolli di intesa siglati dal Governo italiano, Comunità S.Egidio, Tavola Valdese, Chiese Evangeliche; autofinanziati dalle associazioni; funzionali all'emissione di visti con «validità territoriale limitata», ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (CE) n.810/2009 del 13 luglio 2009 e, di qui, alla richiesta di asilo.

Prospettiva: Corridoi Umanitari + art. 4 legge Zampa?



Governo Italiano

ITA ENG ARA CHI



### I corridoi umanitari

#### Corridoi umanitari: un'alternativa legale e sicura

Nati dalla collaborazione tra istituzioni - Minister o degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Minister o dell'Interno - e società civile — Caritas Italiana, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche e Tavola Valdese - i corridoi umanitari sono un programma di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a migranti in condizione di particolare vulnerabilità: donne sole con bambini, vittime del traffico di essere umani, anziani, persone con disabilità o con patologie.

A partire dal febbraio 2015, il programma ha consentito l'ingresso di oltre 1.000 persone provenienti dal Libano (prevalentemente rifugiati siriani) e dall'Etiopia (rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia e Sudan).

Il rinnovo del Protocollo di collaborazione alla fine del 2017 consentirà l'arrivo sicuro e regolare di altri 1.000 beneficiari.

### Un modo per rispondere anche alla domanda sulla nostra sicurezza

La lista dei possibili beneficiari dei corridoi umanitari viene vagliata dal Ministero dell'Interno, previa individuazione e segnalazione dei casi più bisognosi di tutela da parte delle or ganizzazioni private. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale effettua quindi i controlli necessari per la concessione dei visti d'ingresso.

#### Accoglienza e Integrazione

La Caritas Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese si occupano dell'accoglienza dei beneficiari al loro arrivo in Italia, garantendo alloggio e assistenza economica per il periodo di tempo necessario all'espletamento dell'iter della richiesta di protezione internazionale. I fondi per i corridoi umanitari provengono dall'8x1000 della Tavola Valdese, da donazioni private alle altre organizzazioni. Il sistema di accoglienza e di integrazione, che coinvolge organizzazioni di volontariato in quasi tutte le Regioni, è parte fondamentale del progetto.

#### Un modello replicabile

I corridoi umanitari sono un progetto pilota di "patrocinio privato" nell'accoglienza e integrazione di migranti vulnerabili e rifugiati. L'esperienza dimostra come, utilizzando gli strumenti legislativi già a disposizione degli Stati membri dell'Unione Europea, si possano garantire ingressi regolari scongiurando rischiosi "viaggi della speranza" a favore di persone in condizioni di particolare vulnerabilità e di effettivo bisogno di protezione internazionale. Un progetto quindi replicabile in altri Paesi insieme alla società civile, un modello di solidarietà che è un vanto per l'Italia, come ha sottolineato anche Papa Francesco: "Guardo con ammirazione all'iniziativa dei corridoi umanitari (...) sono la goccia che cambierà il mare".

### Approfondimenti

Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie

Corridoi umanitari, un modello per l'Europa



#CorridoiUmanitari: non sono numeri ma persone...



Infografiche

